

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE.

CIG 9836623E14

CUI S00493410583202300012

CPV 66510000 - 8



1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 25 del 19/05/2023 del Direttore Centrale - Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali è stata autorizzata la procedura per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi per l'Automobile Club d'Italia: Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

La gara viene gestita tramite la piattaforma e_procurement dell'Ente con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60, 44, 52, 58 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti).

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"; tuttavia le disposizioni di tale decreto - ad eccezione dell'articolo 224 riguardante i collegi consultivi tecnici, che si applicano anche alle procedure già avviate - acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023 e, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 225 del citato decreto, a partire dal 1° gennaio 2024, pertanto alla procedura in argomento continua ad applicarsi integralmente la disciplina di cui al DLgs n. 50/2016.

Gli operatori economici interessati a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, possono procedere a presentare la propria candidatura entro il termine e secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 12. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, nonché altre informazioni.

Il bando di gara è stato spedito alla G.U.U.E. in data 23/05/2023, pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito del committente <u>www.aci.it</u>, sui siti informatici di cui all'art. 73 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale - Gazzetta Aste e Appalti e La Notizia, su due quotidiani a diffusione locale – Il Giornale Area Centro Sud e Il Fatto Quotidiano Rubrica Enti Centro Sud, ai sensi dell'art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Amalia Del Giudice, funzionario della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali, tel 06 49982856, e-mail <u>a.delgiudice@aci.it</u>;

Responsabile dell'esecuzione contratto: Sig.ra Angela Notarandrea, tel. 0649982831, e-mail: af.notarandrea@aci.it

Codice AUSA: 0000163815;

Indirizzo pec: direzionesportautomobilistico@pec.aci.it

Profilo del Committente: www.aci.it Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Durata del procedimento: ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data della determina a contrarre.



Il presente Disciplinare recepisce le indicazioni contenute nel Bando tipo di ANAC n. 1/2021 "Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" e la normativa in esso richiamata.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTSITI43]

1.1 IL SISTEMA DI E. PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzo e secondo le modalità previste dalle regole del sistema di *e- procurement* della Federazione ACI, nel portale https://portaleacquisti.aci.it, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente documento.

Per la corretta configurazione dei *browser* e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza al numero tel. 02.266002674. La compatibilità del PC in uso è verificabile cliccando sul link "Requisiti Minimi di Sistema" presente in homepage del Portale.

Per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dall'operatore economico concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID (ex DigitPA), previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".

Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4, dell'art. 21, del D. Lgs. n. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla *home page* del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura, è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:



- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel portale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel portale.

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.



In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone opportuna comunicazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1. bando di gara;
- 2. disciplinare di gara;
- 3. capitolato tecnico prestazionale di gara polizza RC Organizzatori;
- 4. domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- 5. dichiarazione dei soggetti non firmatari dell'offerta;
- 6. patto di integrità;
- 7. DGUE:
- 8. schema di offerta tecnica;
- 9. schema di offerta economica:
- 10. schema di contratto.
- statistiche sinistri

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <u>www.aci.it</u>, Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito http://www.acisport.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12:00 del **14/06/2023** esclusivamente a mezzo messaggistica del Portale (area "Messaggi" della RdO).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro la data del **19/06/2023** mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale nell'apposita area "messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della presente procedura di gara nonchè sul sito istituzionale ACI www.aci.it - Sezione Bandi di gara e contratti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione e-mail con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Le risposte ai chiarimenti saranno inoltre disponibili all'indirizzo internet http://www.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-incorso.html

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente, via mail o PEC o comunque dopo la data ultima per la presentazione delle stesse.

Per inviare una Richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà:

- accedere alla RdO;
- cliccare sul link "Messaggi" posizionato nella parte superiore dello schermo;



- cliccare su "Crea messaggio";
- compilare la richiesta;
- cliccare su "Invia messaggio".

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni verranno notificate agli operatori economici all'indirizzo/agli indirizzi mail inserito/i dall'operatore stesso per la propria utenza a portale (sezione "Informazioni Utente").

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l'apposita area "Area Messaggistica" del Portale.

Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

L'ACI si riserva comunque di effettuare le comunicazioni senza l'utilizzo dell'area "Area Messaggistica" del Portale facendo riferimento all'indirizzo PEC istituzionale (o strumento analogo negli altri Stati membri) indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice nonché le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

In caso di imprese in coassicurazione raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito in unico lotto ed ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche



n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale
1	Assicurazione Responsabilità Civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche ai sensi dell'art.124 - Codice delle Assicurazioni Private	66510000 – 8	Р	€ 3.105.000,00
2	Rinnovo			€ 3.105.000,00
3	oneri di sicurezza per rischi da interferenze			€ 0,00
Importo a base di gara			€ 3.105.000,00	

L'importo complessivo annuale è comprensivo di imposte e contributi di legge.

Per la presente procedura di gara i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero), avendo ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell' articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ed in combinato con quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture".

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell'Ente.

Le caratteristiche tecniche del servizio e le prestazioni delle parti sono dettagliatamente disciplinate nel capitolato tecnico-prestazionale, nello schema di contratto nonché nell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Si fa presente che il valore a base di gara è da intendersi onnicomprensivo ed è stato determinato tenuto conto delle prestazioni e condizioni descritte nel suddetto capitolato di polizza nonché è stato stimato, in via presuntiva, sulla base di rilevazioni di mercato in ordine ai premi unitari praticati per tipologie di rischio, rapportati al valore oggetto di assicurazione, alla popolazione degli assicurati coinvolta ed alle statistiche di verificazione dei sinistri con la previsione anche degli andamenti e delle variazioni dei rischi medesimi lungo il periodo di durata delle coperture assicurative.

E' onere della Società, in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Clausola Consip: Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio, la Consip Spa, in base all'articolo 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed all'articolo 58, comma 1, della legge n. 388/2000 e s.m.i., stipuli Convenzioni per l'affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura e le stesse prevedano condizioni economiche più vantaggiose, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, ove il fornitore non intenda adeguarsi ai parametri economici definiti nelle suddette Convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012.



4. DURATA E MODIFICHE DELL'APPALTO

4.1 DURATA

Ai sensi del disposto di cui art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto avrà la durata di 1 anno, a decorrere presumibilmente dal 31/12/2023, con opzione di rinnovo secondo quanto indicato nel par. successivo.

L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13 del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 76/2020, successivamente modificato dalla Legge n. 108/2021, di conversione del D. L. n. 77/2021, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi.

4.2 RINNOVO DEL CONTRATTO

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere rinnovato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 35 del Codice, per la durata massima di dodici mesi, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento. Il rinnovo sarà comunicato alla Compagnia, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo, per garantire la copertura assicurativa di legge alle manifestazioni sportive iscritte al calendario per la stagione di riferimento; pertanto, l'appalto avrà la durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per il contraente di ulteriore anno.

Durante il periodo contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato, ai relativi allegati, e allo Schema di Contratto.

Ciò premesso, ai sensi del suddetto art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è presuntivamente pari ad € 6.210.000,00 comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori.

Il valore del quinto d'obbligo, di cui al comma 12 dell'art 106 del Codice, non è incluso nel valore complessivo dell'appalto, ma computato nella determinazione del valore del CIG.

Il contratto è di durata: ACI corrisponderà alla Società il premio di polizza, in via anticipata, all'inizio di ogni annualità assicurativa, sulla base della richiesta di pagamento del premio, come meglio specificato nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 3, co. 1, lett p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

E' ammessa la partecipazione degli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

E' ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare, ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di partecipazione e di offerta.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all'art. 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'articolo 95 decreto legislativo 14/2019. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5, lett. m) del Codice.

Il concorrente dovrà presentare, tramite la piattaforma e_procurement, tre buste digitali separate:

- busta "A" Documentazione amministrativa (Busta digitale di qualifica);
- busta "B" contenente l'Offerta Tecnica (Busta digitale tecnica),
- busta "C" contenete l'Offerta economica (Busta digitale economica).

6. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante la piattaforma dell'ANAC FVOE.

In sede di partecipazione alla procedura, i requisiti di partecipazione generali e speciali di cui ai paragrafi seguenti saranno attestati dai soggetti in conformità della vigente normativa in materia, esclusivamente con dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, <u>a pena di esclusione</u>, i suddetti requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel presente paragrafo e, ai sensi dell'art.83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

a) requisiti di idoneità professionale

- **a.1)** Il Concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro UE residente in Italia, dovrà essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro UE non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; (art 90 del D.Lgs 50/2016);
- **a.2)** possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti (IVASS), riferita ai rischi oggetto dell'affidamento o analoga autorizzazione



valevole a livello UE che abiliti il Concorrente all'esercizio dei servizi assicurativi, oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005. <u>In caso di partecipazione plurisoggettiva o di coassicurazione,</u> i requisiti di cui alle lettere **a.1** e **a.2** dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico, di cui al d.lgs n.240/1991, da ciascuna delle imprese in coassicurazione.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a.3) aver realizzato una raccolta premi complessiva medio annua, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al doppio del valore stimato di gara coe cioè pari a € **12.420.000,00** (dodicimilioniquattrocentoventimila/00);

Nell'eventualità di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di cui alla lettera b.1 dovrà essere posseduto:

- in caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art.1911 cc, all'art.45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, come disciplinati all'art.48 del medesimo Codice, dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria (51%). Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economicofinanziaria.
- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, comma 2, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art.47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio con le modalità previste dal Codice.
- In caso di aggregazione di imprese di rete, di cui alla lettera f) dell'art.45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all'art.48, comma 14, del d.lgs n.50/2016.
- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art.45, comma 2, il requisito dovrà essere posseduto dal GEIE nel suo complesso.

Resta inteso che ciascun operatore - componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato articolo 45, l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE - dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a.4) Possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di Centro Liquidazione Sinistri in Italia.

Si precisa che:

- in caso di coassicurazioni, di R.T.I. (sia costituendo che costituito), di consorzi ordinari, di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento, dal Consorzio ordinario di concorrenti, dall'aggregazione di imprese di rete o dal GEIE, nel complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- in caso di Consorzio, di cui all'art.45 del Codice, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio;



• in caso di Consorzio, di cui all'art. 45 del Codice, comma 2, lettera c) (consorzio stabile) il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni del Codice art.47, comma 2.

Resta inteso che ciascun operatore - componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE - dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità tecnico organizzativa.

I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 6 del presente disciplinare, (requisiti relativi all'insussistenza di cause di esclusione dalla gara e/o che determinino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quello previsto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs.n.165/2001 e s.m.), devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppante o raggruppate in caso di RTI/GEIE (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett. e), del Codice;
- in caso di rete di impresa, già costituita, dall'organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla Rete indicate; in caso di impresa di rete costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il contratto di rete in caso di aggiudicazione;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art.47 del medesimo Codice, il requisito dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio e, ove indicate, dalla/e Società consorziata/e che, svolgerà/anno direttamente le attività e i servizi oggetto dell'appalto, nonché dalle consorziate che, ancorché non esecutrici, concorrano al possesso dei requisiti di cui al bando di gara.

In ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del D.Lgs n.50/2016, l' ACI è pervenuto alla determinazione di prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato (raccolta premi) globale, come indicato nel bando di gara, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un affidatario dei contratti affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e dell'entità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva dell'Impresa sul piano economico. Inoltre, tenuto conto della preliminare indagine del mercato di riferimento, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi sono tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore assicurativo, già caratterizzato da un'ampia settorialità e concentrazione. A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativamente a tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di



partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Coassicurate, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lettera a 1, nonché il possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto dell'affidamento di cui al precedente di cui alla lettera a.1) devono essere posseduti, con riferimento al rispettivo ambito di operatività, da:

- ciascuna delle imprese coassicurate, raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GFIF
- ciascun componente delle aggregazioni nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla raccolta premi complessiva media annua di cui alla lettera a3 dovrà essere posseduto dalle coassicurate, dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso.

Il requisito relativo al centro liquidazione sinistri in Roma di cui alla lettera a4 deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lettera a1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera a2ì3 nonché tecnica e professionale di cui alla lettera a4, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento di altri operatori economici, anche partecipanti al



raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti al par. 7 e ss, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economicofinanziari e tecnico professionali messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto purché l'integrale esecuzione non venga affidata al subappaltatore. I requisiti di qualificazione richiesti al subappaltatore, ai fini dell'esecuzione della prestazione da parte di un operatore qualificato, saranno rapportati proporzionalmente al livello di incidenza del subappalto. Resta fermo il possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario deve depositare presso ACI il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data



di effettivo inizio dell'esecuzione contestualmente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ed il possesso dei suddetti requisiti di idoneità.

L'aggiudicatario ed il sub appaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Con riferimento al PassOE, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà fare riferimento alla indicazioni contenute nella FAQ ANAC n. 16 "Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?".

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittive emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 93 del Codice.

Nel caso in cui venga prestata una cauzione, la stessa è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. Riferimenti per il bonifico: intestato ad ACI presso l'Istituto di credito BNL Ag. n. 11 ROMA IBAN IT81O0100503211000000200004 - causale "cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento servizi assicurativi per l'Automobile Club d'Italia: Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche".

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;

Nel caso in cui venga prestata una fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:

- risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata



da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese__Jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ACI);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, a tutte le imprese coassicurate ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31, Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - → la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile:
 - → la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - → l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - → essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e può fornire, a titolo collaborativo, copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese coassicurate o che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE (ex AVCPass)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il contributo è dovuto secondo gli importi e le modalità previste dall'ANAC nella delibera n. 621 del 20.12.2022, pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-lautofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei pagamenti-di-anac.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile *on line* sul "Servizio Riscossione Contributi"; oppure copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini quando il pagamento è avvenuto in contanti

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione La causale del versamento deve riportare esclusivamente:



- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il numero CIG.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara per il quale non è stata prodotta.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'<u>utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (ex AVCpass,)</u>, introdotto dall'A.N.A.C. con Delibera n. 464/2022 e reso disponibile all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-delloperatore-economico-fvoe salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Ciascun concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato) www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere l'FVOE (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti (vedere anche Manuale utente FVOE per Operatori Economici sulla piattaforma ANAC al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe). Il sistema genera il PASSOE, che il concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di e-procurement di ACI. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'Offerta relativa al lotto a cui si intende partecipare deve essere presentata dal concorrente esclusivamente attraverso la piattaforma di e.procurement, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26/06/2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Per le istruzioni operative inerenti le modalità di presentazione delle offerte si rinvia ai successivi paragrafi 13.1) e 13.2) del presente disciplinare.

Le offerte pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi non saranno prese in considerazione anche ai sensi di cui all'art. 59, comma 3, lett. a) e b) del Codice.

Il Sistema non accetta la "pubblicazione" di un'offerta o la modifica di un'offerta già "pubblicata" dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell'offerta in busta chiusa digitale.

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'ACI valuterà - in relazione al tipo e alla durata dell'anomalia - la necessità di sospendere la procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del Sistema, non programmata, di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del Sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, l'ACI potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del Sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al Codice degli appalti ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma di e-procurement di ACI.

L'offerta è composta dai seguenti documenti:

- A Documentazione amministrativa (Busta digitale di qualifica)
- B Offerta tecnica (Busta digitale tecnica)
- C Offerta economica (Busta digitale economica)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante



documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di gara unico europeo (DGUE), la Dichiarazione integrativa al DGUE, il Patto d'integrità, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione - ove non richiesta espressamente in originale - potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice **per 180 giorni dalla** scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In ogni caso il concorrente esonera l'ACI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

13.1 ISTRUZIONI OPERATIVE

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- 1. Accedere al Portale https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html
- 2. Effettuare la registrazione come indicato dal Portale
- 3. Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all'area riservata;
- 4. Nell'area "Negoziazioni" accedere alla sezione "RdO";
- 5. [Solo al primo accesso] cliccare sulla sezione "RdO per tutti";
- 6. Cliccare dunque sull'evento di interesse;
- 7. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante "Esprimi Interesse";



8. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante "Mia Risposta", dunque su "Intenzione Di Rispondere" per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui nel prosieguo del presente paragrafo.

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l'accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della RdO, all'area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all'inserimento dell'offerta.

Dopo aver manifestato interesse, la RdO sarà disponibile all'interno della sezione "Mie RdO".

Per inserire <u>la documentazione amministrativa</u> il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta di Qualifica" della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Per inserire <u>l'offerta Tecnica</u> il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta Tecnica" della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Per inserire <u>l'offerta Economica</u> il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta Economica" della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine degli inserimenti, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

13.2 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Una volta espletate le attività sopra descritte il concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su "Invia risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il servizio assistenza (tel. +39 02124121 398).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono, a titolo esemplificativo, le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso



istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni:
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella sezione apposita presente sulla Piattaforma di e-procurement la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE:
- 3) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- 4) Patto di integrità;
- 5) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSOE;
- 8) copia del modello F23 o altro documento a comprova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo:
- 9) documentazione per avvalimento (eventuale);
- 10) documentazione per i soggetti associati (eventuale).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di partecipazione in coassicurazione, raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Con la domanda di partecipazione e la dichiarazione integrativa al DGUE, sottoscritte digitalmente il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito www.aci.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto:
- di accettare il patto di integrità ACI allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. in caso di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, dichiarare le motivazioni di legge.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

I concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato ai documenti di gara.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.



- . Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Di seguito indicazioni in merito alle singole parti del DGUE

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. *In*

caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata, coassicurata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; tale contratto di avvalimento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti ovvero da altri soggetti muniti dei necessari poteri dell'impresa concorrente e dall'impresa ausiliaria.
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).



Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Parte V - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis,comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI E PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori



economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

Dichiarazioni rese, da ciascun concorrente attestanti:

- a) a quale 'operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'organo comune, delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete;
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

in caso di RTI costituito:

- contratto di rete;
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazioni delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



b)l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "B" - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà caricare, tramite la piattaforma, l'offerta tecnica redatta secondo il modello tipo allegato ai documenti di gara

L'offerta tecnica deve rispettare i requisiti del servizio indicati nel Capitolato tecnico - prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi economici dell'offerta presentata.

Per le modalità di compilazione dell'offerta tecnica si fa rinvio a quanto prescritto nello schema di offerta tecnica (allegato 4).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "C" - OFFERTA ECONOMICA

La busta digitale economica dovrà contenere l'offerta economica predisposta secondo il modello di cui all'allegato 5 allegato ai documenti di gara.

Nell'ambito dell'offerta economica, dovrà essere indicato il premio annuale lordo complessivo, comprensivo delle spese, imposte e tasse, espresso sia in cifre che in lettere, con un numero di cifre decimali non superiore a due. In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a due, verranno prese in considerazione le prime due senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere. L'offerta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere la medesima per tutta la durata contrattuale nel rispetto delle eventuali regolazioni periodiche del premio come previste dal capitolato tecnico e dal contratto.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, verranno escluse, offerte superiori alla base d'asta né offerte plurime, parziali o condizionate o che presentino correzioni.

Si precisa che nel rispetto di quanto previsto dall'art.95 comma 10 del Codice dovranno essere indicati anche gli oneri di sicurezza interna. A tale riguardo non potrà essere lasciata in bianco – pena l'esclusione- la relativa casella del modulo di offerta.

All'interno della busta "C – Offerta Economica", il Concorrente può inserire, in file separato, un documento digitale, **non obbligatorio**, contenente la **relazione giustificativa dell'offerta**. Tale documento sarà aperto solo per il concorrente che si classificherà primo in graduatoria.

Nell'ambito della Busta digitale C - Offerta Economica, dovrà, inoltre, essere inserita apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art.53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.



18. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del Codice, determinata tenendo conto dell'offerta economica e del valore tecnico dell'offerta, secondo gli elementi appresso indicati.

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali; in caso di un numero di cifre maggiori di due, si procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il servizio verrà affidato al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio totale conseguente alla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed il punteggio assegnato all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Saranno escluse le offerte:

- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
- nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio, così come specificate nello schema di contratto, ovvero che siano sottoposte a condizione.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

	Punteggio massimo	
Punteggio tecnico	70	
Punteggio economico	30	
Totale	100	

In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al massimo 70 (settanta) punti all'Offerta Tecnica e al massimo 30 (trenta) punti all'Offerta Economica.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente sommatoria:

P = PE + PT

dove:

P = Punteggio totale attribuito all'offerta considerata (al massimo punti 100)

PE = Punteggio attribuito all'Offerta Economica (al massimo punti 30)

PT = Punteggio attribuito all'Offerta Tecnica (al massimo punti 70).

L'offerta di prezzo più bassa otterrà il punteggio massimo di 30 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

Analogamente alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

18.1 OFFERTA TECNICA – massimo 70 punti così attribuiti:



All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati punti 0 (zero).

L'attribuzione del valore tecnico dell'offerta avverrà attraverso la valutazione degli aspetti migliorativi il cui valore tecnico complessivo (massimo 70 punti) sarà costituito dalla somma del punteggio assegnato a ciascuna delle prestazioni migliorative di seguito elencate:

PRESTAZIONI MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO MASSIMO
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CON PERSONA DEDICATA AI RAPPORTI CON ACI Da 1 a 5 giorni a settimana	10
2. AUMENTO DEL MASSIMALE PER DANNI CAUSATI A PERSONE per sinistro indipendentemente dal numero di vittime (cfr.art. 17 del capitolato tecnico): aumento con il minimo del 20% e suoi multipli per ulteriori aumenti.	35
3. AUMENTO DEL MASSIMALE PER I DANNI CAUSATI A COSE per ogni sinistro indipendentemente da numero di vittime e cose danneggiate (cfr. art.17 del capitolato tecnico): aumento con il minimo del 20% e suoi multipli per ulteriori aumenti.	25

18.1.1 Con riferimento al centro di liquidazione sinistri con persona dedicata (artt.26 e 27 del capitolato tecnico), sarà attribuito il punteggio massimo pari a 10 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il numero dei giorni della settimana lavorativa (5 giorni, dal lunedì al venerdì) in cui la persona dedicata presso il C.L.S. sarà disponibile a trattare, di persona o telefonicamente, i sinistri degli Assicurati (2 punti per ogni giorno di disponibilità).

Gli altri punteggi saranno così attribuiti:

- 4 giorni disponibilità: 8 punti;
- 3 giorni disponibilità: 6 punti;
- 2 giorni disponibilità: 4 punti;
- 1 giorno disponibilità: 2 punti;

In caso di indisponibilità di persona dedicata durante la settimana saranno attribuiti punti 0

18.1.2 Con riferimento all'aumento del massimale PER DANNI CAUSATI A PERSONE per sinistro indipendentemente dal numero di vittime (cfr.art. 17 del capitolato tecnico): con il minimo del 20% e suoi multipli per ulteriori aumenti del massimale, sarà attribuito il punteggio massimo pari a 35 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il massimale per sinistro previsto dal capitolato di gara. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio sulla base della seguente formula:



% aumento presa in esame
35 x

% più elevata offerta

Agli aumenti del massimale inferiori al 20% saranno attribuiti punti 0.

Il concorrente potrà indicare aumenti del massimale <u>esclusivamente</u> nella misura di 20 e sui multipli, ossia 40%, 60%, 80% ecc.

Eventuali aumenti diversi, saranno arrotondati per difetto al multiplo di 20 inferiore all'aumento offerto.

18.1.3 Con riferimento all'aumento del massimale per I DANNI CAUSATE A COSE per ogni sinistro indipendentemente da numero di vittime e cose danneggiate (cfr. art.17 del capitolato tecnico): con il minimo del 20% e suoi multipli per ulteriori aumenti del massimale sarà attribuito il punteggio massimo pari a 25 al Concorrente che aumenterà in modo più elevato il massimale medesimo.

Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato proporzionalmente rispetto all'offerta migliore utilizzando la formula di seguito indicata.

Agli aumenti del massimale inferiori al 20% saranno attribuiti punti 0.

Il concorrente potrà indicare aumenti del massimale <u>esclusivamente</u> nella misura di 20 e sui multipli, ossia 40%, 60%, 80% ecc.

Eventuali aumenti diversi, saranno arrotondati per difetto al multiplo di 20 inferiore all'aumento offerto.

18.2 OFFERTA ECONOMICA - massimo 30 punti così attribuiti:

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.

Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato proporzionalmente secondo la seguente formula:

X (punteggio da attribuire all'offerta) = Prezzo offerto più basso X 30
Prezzo dell'offerta presa in esame

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

19. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Commissione di gara è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri. In capo ai componenti della Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione di gara ed i



curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente ACI (www.aci.it)". La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 77, di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. L'esame della documentazione amministrativa è demandato al RUP.

La prima seduta pubblica sarà comunicata, tramite pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma istituzionale "Amministrazione Trasparente ACI" nonché nell'area messaggistica della piattaforma "Portale Acquisti ACI", almeno due giorni prima della data fissata; le successive sedute pubbliche della Commissione saranno comunicate con le stesse modalità. I partecipanti alla procedura possono partecipare alle sedute da remoto secondo le modalità operative che saranno successivamente rese note tramite la piattaforma e_procurement.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la presenza dei file contenuti nella busta digitale di qualifica di ciascun offerente.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle offerte e della documentazione presentata attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi e l'immodificabilità della documentazione, come disciplinato nel precedente paragrafo n. 1;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione, in una o più sedute, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità "Messaggi" del Portale Acquisti di ACI almeno 1 due giorni prima, procederà:

- <u>in seduta pubblica</u>, dopo aver dato lettura dei nominativi degli operatori economici ammessi o esclusi alla fase successiva della procedura, all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei relativi documenti digitali;
- <u>in una o più sedute riservate</u>, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 18 e ss., e all'assegnazione dei relativi punteggi. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Terminata la procedura di attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione procederà:

- in seduta pubblica, a rendere visibili ai concorrenti:
- a) i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) per i soli concorrenti ammessi, all'apertura delle relative offerte economiche ed alla verifica della presenza della documentazione digitale in esse contenuta;
- in seduta riservata, alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte



al paragrafo 18.4 ed alla attribuzione dei relativi punteggi.

<u>in seduta pubblica</u>, a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.



21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 45 all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.



Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Società, sostenendo ogni relativo onere e costo, è tenuta ad assicurare la disponibilità di un Centro Liquidazione Sinistri in Roma o comunque la disponibilità a recarsi presso la Sede della contraente su richiesta della medesima.

Si specifica che sarà obbligo dell'aggiudicatario di fornire il testo del contratto e della polizza anche in lingua inglese.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell'ACI nella misura del 10% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e, conseguentemente, l'ACI potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina dell'art. 103 del Codice.

23. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.



A tale proposito, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione della fornitura oggetto dell'appalto alla quale è dedicato;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qu*o deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUOLI PRIVACY

Con riferimento ai dati personali trattati nell'esecuzione del contratto, in linea con quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere doc.w.n. 9196688 pubblicato nella newsletter del citato Garante n. 458 del 28.10.2019(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/docweb

display/docweb/9172442#1), si precisa che la Compagnia assicurativa assume il ruolo di **Titolare** autonomo del trattamento ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali* – c.d. GDPR.

Ferma restando l'autonoma titolarità del trattamento dei dati personali in capo al fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la compagnia assicuratrice dovrà agire nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto GDPR, della normativa nazionale e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e può utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai servizi oggetto del presente appalto per loro natura non si applica la clausola sociale secondo quanto stabilito dall'art. 50 comma 1 del d.Lgs 50/2016.

26. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio deve essere assicurato dalla Società in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell'ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità.



L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

27. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO - INTERPELLO

Si fa presente che, nei casi previsti dall'art.110 del Codice, ovvero in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice, dagli articoli 22 e seguenti della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 25/7/2017 e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in data 28/8/2017.

Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato.

Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
- dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art.53, comma 6, del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei Concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione. (art. 53, comma 2, lett c) e d).



Saranno sottratti all'accesso tutti i dati personali e giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

I concorrenti, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, autorizzano l'accesso agli atti per i documenti di gara salvo quanto in precedenza indicato.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), ACI - Automobile Club d'Italia - informa che i Dati Personali ("Dati") forniti saranno trattati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

In particolare saranno trattati i dati personali e giudiziari con riferimento ai soggetti dell'operatore economico (es. titolare, soci, procuratori, direttori tecnici) e/o loro delegati.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia - ACI, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Cap 00185, nella persona del Presidente, quale rappresentante legale pro-tempore, e-mail: privacy@aci.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il dott. Mauro Annibali, indirizzo e-mail: m.annibalidpo@aci.it.

Categorie di Dati trattati

I Dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconducibili alle categorie di dati personali previsti per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di lavori pubblici servizi e forniture e per la stipula e governance del rapporto contrattuale. In particolare, sono oggetto di trattamento:

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati relativi a situazione economica;
- Dati relativi a situazione finanziaria:
- Dati relativi a situazione patrimoniale;
- Dati bancari:
- Dati giudiziari;
- Dati fiscali e previdenziali.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art.80 del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto/concessione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Reg. UE. Tali Dati possono essere raccolti presso l'Interessato ovvero presso altri Soggetti (Autorità, Pubbliche Amministrazioni, Enti).



Finalità del trattamento dei dati

I dati saranno trattati:

- per l'esecuzione di attività strumentali allo svolgimento della procedura di gara;
- per acquisire e sottoporre a controllo i dati inerenti la partecipazione alla procedura di gara e la loro persistenza nella fase di esecuzione del contratto;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, per adempiere ed esigere l'adempimento di specifici obblighi contrattuali, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell'ambito di procedure di arbitrato o conciliazione:
- per l'esecuzione di attività strumentali alla gestione delle segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione della legge o di disposizioni procedurali interne, da parte dell'affidatario;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per l'inserimento nelle anagrafiche e nelle procedure informatiche dell'Ente;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato o di terzi;
- per adempiere gli obblighi legali in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art.6.1 lett. b GDPR):
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art.6.1. lett. c GDPR), ad esempio adempimento di obblighi di legge,regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art 6.1, lett. e, GDPR); in particolare per la gestione della procedura di evidenza finalizzata alla selezione del contraente.

Modalità di trattamento

Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione ed estrazione di copie in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il trattamento potrà avvenire tramite applicativo informatico: piattaforme informatiche presenti sui siti ANAC, del Ministero degli Interni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Consip spa, applicativi dei mercati elettronici regionali, piattaforma elettronica della stazione appaltante e talvolta con modalità cartacee. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati dai dipendenti di ACI o delle società collegate o da altri uffici, che curano il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto. I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati e ne potrà essere data conoscenza a:

- Soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di Aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite:
- consulenti o professionisti esterni che prestino attività di consulenza o assistenza ad ACI, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto anche per eventuale tutela in giudizio;
- soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento per conto di ACI, quali, ad esempio, ACI



Informatica S.p.A. per il trattamento automatizzato dei dati;

- enti pubblici;
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- organi di Vigilanza e controllo;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1 comma 32 legge 190/2012 per i contratti di appalto;
- istituti bancari per la gestione dei pagamenti o degli incassi derivanti dall'esecuzione dei contratti:
- uffici postali e spedizionieri per l'invio di documentazione e materiali.

Sul sito web dell'Automobile Club d'Italia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", saranno pubblicati i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reperibile presso la sede dell'ACI o attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all'indirizzo privacy@aci.it

Durata del trattamento dei Dati

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra elencate.

Di seguito, i criteri utilizzati per determinare il periodo di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- i dati trattati per l'adempimento di obblighi di legge saranno conservati da ACI nei limiti previsti dalla legge;
- i dati trattati per lo svolgimento della procedura di gara saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento della procedura di gara e dell'affidamento, salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti;
- i dati personali dell'aggiudicatario e di eventuali sub appaltatori saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti.

Diritti dell'Interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo potrà ottenere:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
- qualora un trattamento sia in corso, l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse;
- la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che lo riguardano;
- nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure



per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo:www.garanteprivacy.it. L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito. Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all'ACI, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@aci.it

Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ACI può tuttavia acquisire tali dati personali anche tramite consultazione pubblica di registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento, per la stipula, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. Un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ACI, in caso di aggiudicazione saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed alla esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge. Il concorrente si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di ACI per le finalità descritte nella presente informativa.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

ACI non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22 del GDPR.

Allegati

- 1. capitolato tecnico di gara (allegato n.1) polizza RC Organizzatori;
- 2. domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (allegato n.2);
- 3. dichiarazione dei soggetti non firmatari dell'offerta (allegato 2 bis);
- 4. DGUE (reperibile sul sito https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it .allegato n.3):
- 5. schema di offerta tecnica (allegato n.4); schema di offerta economica (allegato n.5);
- 6. schema di contratto (allegato n.6).
- 7. statistiche sinistri: